

In conclusione, i consorzi socio-assistenziali devono dare applicazione alle seguenti disposizioni normative:

- D.G.R. 1.08.2008 n. 643-9390 e 6.04.2009, n. 39-11190 che hanno ribadito la necessità di considerare esclusivamente il reddito ed il patrimonio dell'utente interessato alla prestazione sociale

- D.G.R. 56-1332 del 15.02.2010 nella parte in cui stabilisce che l'utilizzo delle indennità concesse a titolo di minorazione "deve comunque lasciare nella disponibilità dell'utente una somma pari alla franchigia maggiorata dell'importo utilizzato per l'eventuale canone di locazione";

- art.11. Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) che impone la pertinenza e la non eccedenza dei dati personali rispetto alla finalità per la quale sono stati raccolti;

- artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che prevedono la possibilità di comprovare mediante dichiarazioni prodotte in sostituzione delle normali certificazioni sottoscritte dall'interessato ed anche contestuali all'istanza, la situazione reddituale o economica.

Pertanto, il Difensore civico ha osservato che l'attività degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali deve, in ogni caso, connotarsi per coerenza e conformità alla normativa statale e regionale vigente, in quanto presupposti imprescindibili per garantire un'omogenea applicazione ed erogazione sul territorio delle prestazioni sociali e dei connessi benefici economici; essendo preclusa ai consorzi l'introduzione di norme a carattere innovativo che possano modificare le posizioni soggettive degli utenti rispetto al quadro di riferimento.

- *Ammissione di persona disabile al 100% a progetto di vita indipendente*

L'intervento della Difesa civica ha mirato ad evidenziare le incongruenze che le persone disabili avevano lamentato nell'attuazione dei programmi di assistenza: ovvero, limitazioni derivanti dall'attivazione di programmi di assistenza e incidenti sul patrimonio e sulla vita professionale della persona disabile e della sua famiglia.

In particolare, l'Ufficio ha avuto modo di sollecitare le amministrazioni a dare ascolto, nel rispetto del principio di legalità, ai bisogni e alle esigenze prospettate, avendo presente che l'autonomia ed l'indipendenza, elementi indispensabili per una piena integrazione sociale delle persone disabili, si realizzano innanzitutto con un coinvolgimento della persona disabile, ricercando un consenso reale ed effettivo alle prestazioni e alle modalità in cui viene erogato il servizio di assistenza e cura al fine di stimolare da parte di quest'ultimo adesione e condivisione ai programmi di assistenza.

Attraverso l'interlocuzione avviata con gli uffici competenti è stato evidenziato come l'assenza di uno spazio di autodeterminazione nell'ambito dei progetti di assistenza sociale rischia di collocare la persona disabile in un ruolo passivo, poiché egli diviene bisognoso non solo per le cure, bensì anche per la gestione della propria esistenza dalle strutture che gli forniscono aiuto e che tali conseguenze negative possono ripercuotersi anche sui familiari; tutto ciò in netto contrasto con i diritti riconosciuti

dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili.

Inoltre l'Ufficio, ha suggerito ai servizi socio-assistenziali l'attivazione di un progetto di vita indipendente, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 21 luglio 2008, n. 48-9266 che, richiamando i principi stabiliti dalla Convenzione delle nazioni Unite delle persone con disabilità, ha previsto la possibilità per le persone disabili, pur inabili al lavoro, di accedere al progetto per l'esercizio delle responsabilità genitoriali

La vicenda da cui ha tratto origine l'intervento della Difesa civica concerneva una persona disabile al 100%, genitore con una figlia minore, per il quale da diversi anni il Comune di residenza aveva attivato interventi, tra cui un progetto di assistenza domiciliare e l'erogazione di un assegno di cura.

In riferimento alla realizzazione di tale programma di assistenza il cittadino lamentava una situazione che, a prescindere dalla correttezza delle procedure utilizzate, appariva in concreto poco coerente e mirata alla realizzazione dell'autonomia e dell'indipendenza della Sua persona e poco attenta alle necessità e alle legittime aspettative della Sua famiglia.

Infatti, il progetto di assistenza domiciliare che trovava il coinvolgimento anche della moglie, imponeva a quest'ultima di non svolgere alcuna attività lavorativa; per contro, le regole relative all'erogazione dell'assegno di cura richiedevano alla donna l'iscrizione al Centro per l'impiego proprio per evitare la decadenza dal beneficio economico.

Tale situazione, come evidenziato dal cittadino, rendeva impossibile alla donna di acquisire una qualifica professionale, nonché una copertura previdenziale, anche nell'interesse della figlia minore.

Inoltre, il Comune aveva attivato una procedura per il recupero di somme di denaro erogate per l'assegno di cura durante l'anno 2008, poiché il cittadino in quell'anno, a proprie spese, aveva fruito di un servizio di assistenza notturna, all'epoca non individuato dal Comune; pur avendo successivamente riconosciuta la possibilità di accedere a tale prestazione, il Comune domandava la restituzione dell'assegno di cura in quanto il servizio di assistenza notturna per l'anno 2008 non era stato individuato dai competenti uffici.

Tali incongruenze, che determinavano una discrasia tra gli obiettivi prefissati, piena autonomia ed integrazione nella famiglia, e la situazione di fatto come concretamente si è venuta sviluppando, contribuivano a rendere poco razionale e comprensibile il modo in cui si intendesse realizzare un'assistenza a favore del cittadino disabile; viceversa, palesando la difficoltà, in cui si trovava la persona disabile con la sua famiglia di progettare la propria autonomia ed indipendenza nel prossimo futuro.

Tale vicenda ha, quindi, dato modo all'Ufficio della Difesa civica di rilevare, per superarli, i limiti intrinseci che possono presentarsi nella realizzazione dei progetti di assistenza domiciliare e di prestazioni economiche aggiuntive e, perciò, di chiedere ai competenti uffici l'attivazione per il cittadino disabile di accedere al progetto di vita indipendente come delineato dalla Deliberazione della Regione Piemonte 21 luglio 2008, n. 48-9266 "con riferimento all'esercizio delle responsabilità genitoriali", dando modo di fruire di un'assistenza autogestita per esercitare e farsi carico dei doveri familiari nei confronti dei figli minori e realizzare un'autonomia gestionale nel complesso del proprio nucleo familiare.

Il Comune, accogliendo i suggerimenti del Difensore civico, ha ammesso il cittadino al progetto Vita indipendente.

- *Attivazione di terapie per bambino affetto da autismo*

Si rivolgeva a questo Ufficio la mamma di un bambino autistico per avere informazioni sui metodi di cura, sulle terapie riabilitative e sui trattamenti erogati e/o erogabili a favore dei bambini autistici di età inferiore ai 6 anni.

La cittadina non risultava adeguatamente informata in ordine ai diritti riconosciuti al figlio e, in particolare, al monte ore settimanale di trattamenti che potevano spettare al bambino.

La medesima, inoltre, evidenziava che il Servizio Sociale del Comune di residenza non aveva previsto un protocollo specifico di intervento rispetto ai disturbi dello spettro autistico (come era peraltro confermato nella documentazione esibita all'Ufficio).

A seguito di tale reclamo, il Difensore Civico interveniva chiedendo informazioni e sollecitando gli Enti competenti, nella specie Comune, ASL e Direzione Regionale Sanità, affinché al bambino fosse garantita la necessaria terapia, al fine di evitare un aggravamento dello stato psico-fisico del medesimo; i disturbi dello spettro autistico essendo una patologia dello sviluppo psicologico altamente invalidante, che nella quasi totalità dei casi perdura anche in età adulta e il cui decorso dipende in buona parte dalla precocità e specificità degli interventi abilitativi attivati in età evolutiva.

La Legge 104/1992, che tutela i diritti delle persone diversamente abili, afferma, all'art. 3, comma 2, che la persona diversamente abile "ha diritto alle prestazioni stabilite in suo

favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative”.

In materia di autismo, la Regione Piemonte ha adottato la determinazione dirigenziale n.205 del 04/05/2009 (Nomina del Coordinamento regionale per l'Autismo), il cui obiettivo è “l'applicazione della raccomandazione su tutto il territorio regionale per garantire l'equità di accesso e trattamento alla popolazione interessata”

Nella determinazione regionale si legge che “è stato dimostrato che interventi precoci e intensivi, basati su metodiche validate dalla ricerca internazionale, consentono importanti miglioramenti e significativa riduzione della disabilità”.

Alla luce della suddetta normativa, l'Ufficio ha chiesto agli Enti competenti di mettere non solo la cittadina esponente, ma tutti i cittadini che si trovassero ad affrontare il medesimo problema, nella condizione di poter conoscere con precisione i diritti spettanti ai soggetti autistici e i trattamenti abilitativi attivabili al fine di ridurre, attraverso interventi precoci, la disabilità.

Per quanto concerne il caso specifico sottoposto all'attenzione dell'Ufficio, è stato chiesto di fornire informazioni in ordine agli interventi in concreto attuati e/o attuabili a favore del minore, in ottemperanza alla citata determinazione regionale e nel rispetto del principio della continuità assistenziale, al fine di garantire al bambino le cure necessarie e favorire lo sviluppo dell'autonomia comunicativa e operativa.

A seguito della segnalazione del Difensore Civico, l'Amministrazione comunale ha comunicato che la Commissione Tecnica Handicap aveva approvato un progetto integrato

individualizzato di educativa territoriale a valenza socio-riabilitativa a favore dei minori, da effettuare tramite operatori specializzati; in merito alle raccomandazioni di ordine più generale, il Comune si impegnava, tramite educatori professionali e assistenti sociali di comprovata professionalità e competenza, a dare ad ogni avente diritto la massima e più completa informazione sulle prestazioni esigibili.

Inoltre, l'Azienda sanitaria Locale interpellata forniva delucidazioni in merito ai trattamenti per l'autismo effettuabili e sugli interventi praticati in favore del bambino in questione.

La Direzione Regionale Sanità ha informato questo Ufficio circa gli esiti di un monitoraggio sui percorsi assistenziali e sugli interventi formativi posti in essere da parte delle ASL a favore dei minori con disturbi pervasivi dello sviluppo; da cui è emerso che non sempre i servizi territoriali riescono a garantire trattamenti per mancanza di risorse e/o per assenza di formazione.

Pertanto, il Coordinamento regionale Autismo si è impegnato ad affrontare la questione della formazione degli operatori dei servizi della Regione, tramite l'attivazione di corsi professionali specifici; predisponendo, al fine di verificare lo stato dell'arte sull'attuazione del Programma Autismo da parte dei Servizi della Regione, un secondo monitoraggio che consentirà di ottenere ulteriori informazioni sulle modalità attraverso cui le singole Aziende sanitarie organizzano e gestiscono i progetti integrati a favore dei bambini autistici.

- *Fornitura di ausilii per bambino in età scolare affetto da Disturbo Specifico di Apprendimento (dislessia).*

Il Difensore civico, a fronte di segnalazione dei genitori, è intervenuto nei confronti di un' Azienda Sanitaria Locale in merito ad una questione connessa al riconoscimento, a favore di una ragazza minorenni, dell'invalidità conseguente al Disturbo Specifico di Apprendimento; con particolare riferimento alla mancata informazione in ordine alla fornitura di ausili, presumibilmente didattici, ottenibili a seguito del riconoscimento di tale forma di invalidità.

Preso atto della risposta fornita dall'Azienda Sanitaria, con la quale si segnalava che era stato corrisposto ai cittadini un contributo economico mensile finalizzato al sostegno dell'inserimento scolastico della figlia, presumibilmente "sufficiente a garantirle l'acquisizione dei supporti informatici che dovessero rendersi necessari", è emerso che la normativa di riferimento non prevede alcuna possibilità per i soggetti dislessici, anche a fronte di un riconoscimento di invalidità, di ottenere la fornitura di computer o software specifico, con l'eccezione della possibilità di ottenere un contributo "per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati" solo per chi abbia visto riconosciuta una disabilità grave, in base alla legge 104/92.

Il Difensore civico ha, pertanto, ritenuto di segnalare la questione all'Amministrazione regionale, sottolineando la necessità di tutelare i soggetti che si trovino in tale stato di invalidità e chiedendo di valutare la possibilità di eventuali interventi, di carattere sistematico, diretti a:

- rimuovere la situazione di "confusione" a cui vanno incontro le famiglie dei minori affetti da dislessia, consistente nella previsione di ausili (genericamente indicati nella nota di

trasmissione del verbale di riconoscimento di invalidità tra i benefici conseguenti al riconoscimento di invalidità), alla quale non fa tuttavia seguito la fornitura degli ausili medesimi in favore dei soggetti indotti, in buona fede, a richiederli;

- verificare l'opportunità di scindere la previsione di concessione di contributi economici dalla previsione relativa alla fornitura di ausili, tenutosi conto che, di norma, i benefici economici vengono destinati al soddisfacimento di bisogni primari (in ipotesi, anche di interi nuclei familiari e con ricaduta sull'I.S.E.E.), laddove l'ausilio materiale ovvero strumentale è destinato per sua natura ad aiutare sul piano psico-fisico-educativo il soggetto dislessico;

- verificare se, compatibilmente alla normativa in materia, sia possibile estendere la fornitura di ausili, in particolare supporti informatici, a tutti i soggetti dislessici, in quanto mezzi idonei a migliorare la qualità della vita, mediante l'accrescimento della loro autonomia e della loro integrazione scolastica.

Dal riscontro pervenuto dalla Direzione regionale Sanità ha, tra l'altro, trovato conferma la "problematica relativa all'assenza di normativa specifica per la fornitura di ausili ai dislessici".

Il Difensore civico ha poi rimesso alla valutazione degli Organi politici e delle Giunta della regione Piemonte le problematiche quali sopra evidenziate con i riscontri pervenuti, e, in seguito, è stato informato dalla Presidenza del Consiglio regionale dell'avvenuta trasmissione delle segnalazioni formulate dalla Difesa civica alla competente Commissione consiliare.

In tal modo, realizzandosi un primo momento di effettiva interlocuzione, in uno spirito di leale collaborazione, con gli Organi regionali rappresentativi, preposti alla regolamentazione, nonché alla legiferazione in materia.

Ed ancora, in tale spirito di leale collaborazione, il Difensore civico ha recentemente trasmesso agli Organi regionali, al fine di conoscere le iniziative che gli Organi stessi vorranno assumere, copia della sopravvenuta legge 8 ottobre 2010, n.170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), che riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, perseguendo precipue finalità di garanzia del diritto all'istruzione degli studenti affetti da tali disturbi.

- *Assegnazione di insegnanti di sostegno in favore di alunni affetti da disabilità grave.*

Il Difensore civico, nel corso dell'anno 2010, è intervenuto nei confronti dell'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in relazione alla segnalazione di problemi concernenti l'assegnazione "inferiore a quanto stabilito come soglia minima dalla vigente normativa in materia" ad un Istituto scolastico Comprensivo di personale organico di sostegno, nonché la mancata assegnazione di insegnante di sostegno per un' allieva di Scuola dell'infanzia, affetta da handicap in situazione di gravità, per un orario non comprensivo dell'intero monte ore di frequenza dell'alunna.

Al riguardo, si premette che in entrambi i casi l'attività della Difesa civica ha condotto alla positiva adozione da parte dell'Ufficio Scolastico regionale di concrete misure volte alla risoluzione dei problemi esposti dai cittadini.

In particolare, questo Ufficio, nell'intervenire sulle questioni prospettate dai cittadini, ha svolto una preliminare, approfondita analisi delle normative e della giurisprudenza più aggiornata in materia, evidenziando agli Uffici scolastici che:

- in conformità a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 34 della Costituzione in ordine all'effettività del diritto allo studio, la legge 05/02/1992 n. 104, nel garantire all'art. 12 comma 1 "il diritto all'educazione e all'istruzione" della persona disabile "nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", individua l'attività di sostegno agli alunni disabili quale specifica modalità per realizzare l'integrazione scolastica degli alunni medesimi (vedasi art. 13 comma 3 legge 104/92);
- la normativa in materia di consistenza organica dei posti di sostegno risulta informata al principio dell'"individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate" (art. 1 comma 605 legge 27/12/2006 n. 296);
- per quanto concerne, in particolare, limiti e criteri per la determinazione dell'organico degli insegnanti di sostegno, la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 80 del 22/02/10, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.2, comma 413 della legge 24 dicembre 2007, n. 244..., nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno" e, altresì, "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla vigente normativa";
- per quanto riguarda, la questione relativa alla mancata assegnazione di sostegno scolastico per l'intero orario di

frequenza, il Consiglio di Stato, alla luce della sopra indicata pronuncia in materia della Corte costituzionale, con sentenza n. 2231 del 21/04/2010, nel premettere che “il diritto all’istruzione, all’educazione e all’integrazione scolastica è un diritto pieno, non suscettibile di affievolimento neanche di fronte alle esigenze di organico e di bilancio dello Stato, non sussistendo perciò potere amministrativo discrezionale al riguardo...”, ribadendo “a) la qualificazione del diritto all’istruzione del disabile, e in particolare del disabile grave, quale diritto fondamentale; b) l’individuazione in questo ambito di un “nucleo indefettibile” di garanzie perché tale diritto sia realizzato, pur stante la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle relative misure; c) per cui obiettivo primario è quello della massima tutela possibile del diritto del disabile grave all’istruzione ed all’integrazione nella classe e nel gruppo, fino alla previsione di un’ora di sostegno per ogni ora di frequenza..” , ha precisato che “dalla accertata situazione di gravità del disabile può o meno conseguire la determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza ma che, comunque, la scelta deve essere orientata verso la più ampia ipotesi possibile di sostegno nelle condizioni date” ;

- in tale ambito, vigente la previsione della facoltà di assunzioni in deroga di cui all’art. 40, comma 1, della l. 449/1997, secondo il Consiglio di Stato, “l’assegnazione dell’insegnante “in deroga” deve essere volta a volta commisurata alle specifiche difficoltà riscontrate nell’area dell’apprendimento...” con una “valutazione il più possibile individualizzata e congruamente motivata”, per cui (sempre secondo quanto emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato, n. 2231 del 21/04/2010) qualora venga “riscontrata...la situazione di gravità del disabile e asseverata l’insufficienza

dell'intervento deciso, ne consegue che l'Amministrazione, che ha operato nel quadro dei citati commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, deve, alla luce dei principi e della normativa vigenti come risultanti per la pronuncia della Corte costituzionale, riconsiderare il numero delle ore di sostegno assegnate al fine di una diversa determinazione che, valutata la specificità della situazione, eventualmente anche alla luce di un rinnovato accertamento sanitario presso struttura pubblica, ma anche considerati gli ulteriori strumenti di tutela che siano previsti (come il servizio socio-educativo), può giungere o meno alla individuazione di un numero pari a quello delle ore di frequenza,...nella misura motivatamente necessaria per perseguire al meglio l'obiettivo dell'integrazione del disabile nelle condizioni date, con l'eventuale ricorso anche ad assunzione "in deroga".

A conclusione delle indagini svolte, in adempimento dei doveri propri dell'Ufficio della Difesa civica, alla quale compete ex lege il potere-dovere di prospettare all'Amministrazione ogni elemento di criticità rinvenuto nell'applicazione di norme primarie cogenti, anche suggerendo ogni ipotetica soluzione idonea a porre rimedio alle stesse criticità, comunque migliorando l'azione amministrativa e sempre mantenendo ferma l'autonomia amministrativa dell'Ente, con ogni conseguente responsabilità ad ogni effetto di legge e in ogni sede a carico dell'Ente coinvolto, il Difensore civico, tenuto conto di presumibili ritardi negli adempimenti richiesti alle diverse strutture pubbliche coinvolte nelle vicende, ha ritenuto di ulteriormente segnalare all'Ufficio scolastico regionale :

- la giurisprudenza che si va formando, con carattere di sistematicità, per la quale viene riconosciuto il diritto al risarcimento del danno tanto patrimoniale che extra patrimoniale,

in caso di lesione di valori della persona umana costituzionalmente garantiti, ovvero di diritti costituzionalmente inviolabili;

- la recente conferma giurisprudenziale di siffatta eventualità, che si ricava, a titolo esemplificativo, da una recente e significativa pronuncia del Giudice amministrativo (Sentenza 11/11/2010, n. 2580 del T.A.R. Sardegna).

Il Difensore civico ha, infine, formulato specifici suggerimenti all'Ufficio scolastico regionale, ovvero di adottare ogni iniziativa conseguente e utile, al fine di :

- mettere i Dirigenti degli Istituti scolastici del Piemonte nella condizione di dare corso a tutti gli adempimenti necessari, nessuno escluso, per i fini che precedono, prima che l'anno scolastico abbia inizio;

- realizzare una efficace trasparenza informativa rivolta al pubblico, tramite gli stessi Istituti scolastici o con ogni altro mezzo idoneo, al fine di far conoscere a tutti i cittadini interessati i loro diritti relativamente ai bisogni di integrazione scolastica degli allievi disabili affetti da disabilità grave, per gli effetti del necessario sostegno, affinché i medesimi cittadini siano messi nella condizione, ulteriormente, di predisporre per tempo ogni documentazione utile e necessaria (ivi compresa quella medica) per consentire all'Amministrazione di classificare le domande e di predisporre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, i relativi organici, in ipotesi anche in deroga a quelli di diritto, necessari.

- *Turismo accessibile” in favore delle persone in condizioni di disabilità – intervento del Difensore civico con riguardo alle azioni di promozione della persona programmate dalla Regione Piemonte.*

Il Difensore civico ho avuto modo di occuparsi della questione, a seguito di richieste di intervento e, ancor prima, dell' esame della normativa di riferimento e della sua attuazione.

In materia di "turismo accessibile", intendendosi per tale l'offerta turistica e per il tempo libero accessibile alle persone che versano in condizioni di disabilità, l'intervento istituzionale del Difensore civico ha inteso tutelare i diritti fondamentali della persona.

Nella specie, rileva innanzitutto, la legge 05/02/1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che garantisce il pieno rispetto della dignità e dei diritti di libertà e autonomia della persone in condizioni di disabilità.

Per quanto attiene alla problematica in materia di "turismo accessibile" rileva la "Convenzione sui diritti delle persone con disabilità" adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13/12/2006 e ratificata nel nostro Paese con legge 03/03/2009 n. 18.

Il Difensore civico, Garante del cittadino per una "buona amministrazione", ai sensi dell'art. 90 dello Statuto della Regione Piemonte, intervenendo in materia, ha inteso tutelare il principio di pari opportunità e, in generale, principi antidiscriminatori, la cui doverosa osservanza da parte dell'Amministrazione può realizzare una "buona", equa Amministrazione.

All'Ufficio del Difensore civico, com'è noto, si sono rivolte, nel corso di tanti anni di attività iniziata nei primi anni ottanta, migliaia di persone in condizioni di disabilità ed è emersa una domanda di servizi che tutelino le pari opportunità di tali persone, anche relativamente al settore del turismo.

Pertanto, questo Ufficio ha intrapreso un'indagine sulla questione.

Dopo una prima ed infruttuosa analisi dei siti istituzionali della Regione Piemonte, solo attraverso una più approfondita ricerca, che si é concretizzata nell'analisi delle "Banche dati" sulla normativa regionale e nell'utilizzo dei motori di ricerca, nonché nell'assunzione di informazioni presso gli Uffici regionali, é emerso il seguente quadro di riferimento:

- gli atti relativi alla programmazione turistica piemontese evidenziano:

§ nel Programma turistico Operativo anno 2008, approvato con D.G.R. 49-8659 del 21.04.2008, l'individuazione del "turismo accessibile che si rivolge a persone diversamente abili o appartenenti a categorie con esigenze speciali (anziani autosufficienti, famiglie con bambini molto piccoli, persone colpite da allergie o infortuni temporanei)"... tra i "segmenti turistici di riferimento" con "notevoli potenzialità evolutive" nel "processo di rinnovamento di riorganizzazione turistica";

§§ nel Piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica, approvato con D.G.R. 67-9163 del 7.07.2008, l'individuazione "dell'accoglienza delle persone con esigenze speciali" tra "le attività di miglioramento dell'accoglienza turistica" con il rinvio a successive azioni da concretizzare in specifici progetti proposti "all'interno del tavolo tecnico di coordinamento dello sviluppo del turismo accessibile" istituito con D.G.R. n. 32-8237 del 18.02.2008

- il progetto di promozione e comunicazione turistica "Turismabile", in "partenariato" con la Consulta per le persone in difficoltà, (oggetto di impegno di spesa per gli anni 2008-2009-2010), che intende "promuovere il Turismo per tutti come una grande opportunità commerciale per tutti gli operatori del